MISURE URGENTI SULLA REGOLARE CONCLUSIONE E L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO E SULLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO

Art. 3

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 9 aprile 2020, non più in vigore dal 7 giugno 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
Estremi	Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-sulla-regolare-conclusione-e-l-ordinato-avvio-dell/art-3-misure-urgenti-per-la-tempestiva-adozione-dei-provvedimenti-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it